

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 aprile 2001

relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)

(BCE/2001/3)

(2001/401/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino, nonché gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

considerando che:

- (1) Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, dello statuto, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) definisce e attua la politica monetaria della Comunità.
- (2) In virtù dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (3) In forza dell'articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.
- (4) La realizzazione di una politica monetaria unica comporta la necessità di meccanismi di pagamento mediante i quali le operazioni di politica monetaria tra le BCN e gli enti creditizi possano essere effettuate in modo sicuro e tempestivo, e che siano tali da promuovere l'unicità del mercato monetario nell'area dell'euro.
- (5) Le suddette finalità giustificano un meccanismo di pagamento funzionante ad un elevato livello di sicurezza, con tempi di trasmissione brevissimi e a costi bassi.
- (6) Target è regolato dal quadro normativo adottato fin dal momento iniziale della terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Il presente indirizzo sostituisce l'in-

dirizzo BCE/2000/9, del 3 ottobre 2000, relativo a un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target).

- (7) Il presente indirizzo è pubblicato conformemente a una politica di trasparenza perseguita mediante la pubblicazione ufficiale degli strumenti giuridici della BCE. Esso non comprende talune disposizioni dell'SEBC, supplementari e preesistenti, riguardanti aspetti di sicurezza, finanziari e operativi o interni di altro tipo relativi all'SEBC.
- (8) In conformità con gli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente indirizzo si intende per:
 - «sistemi nazionali di RTGS» o «sistemi RTGS nazionali», i sistemi di regolamento lordo in tempo reale che compongono Target, indicati all'allegato I del presente indirizzo,
 - «procedura di pagamento della BCE», il meccanismo di pagamento organizzato all'interno della BCE e collegato a Target allo scopo di effettuare i) pagamenti fra conti detenuti presso la BCE e ii) pagamenti, attraverso Target, fra conti detenuti presso la BCE e le BCN,
 - «Interlinking» o «sistema Interlinking», l'insieme delle infrastrutture tecniche, delle caratteristiche progettuali e delle procedure che sono in essere all'interno di ciascun sistema nazionale di RTGS e della procedura di pagamento della BCE, ovvero che costituiscono un adattamento di questi ultimi, per l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri all'interno di Target,

- «partecipanti», i soggetti che hanno accesso diretto a un sistema nazionale di RTGS e sono titolari di un conto di RTGS presso la BCN interessata (ovvero presso la BCE, nel caso della procedura di pagamento della BCE), ivi compresa la BCN in questione o la BCE in quanto agente di regolamento o in altra veste,
- «Stati membri partecipanti», tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità con il trattato,
- «BCN», le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità con il trattato,
- «Eurosistema», la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità con il trattato,
- «gestore della rete», l'impresa incaricata dalla BCE di fornire i collegamenti telematici per Interlinking,
- «conti inter-BCN», i conti reciprocamente aperti da ciascuna BCN e dalla BCE nei rispettivi libri contabili per l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri via Target; ciascuno di tali conti viene detenuto a beneficio della BCE o della BCN a nome della quale è stato aperto,
- «pagamenti domestici», i pagamenti effettuati o da effettuare all'interno di un sistema nazionale di RTGS o all'interno della procedura di pagamento della BCE,
- «pagamenti transfrontalieri», i pagamenti effettuati o da effettuare tra due sistemi nazionali di RTGS ovvero tra un sistema nazionale di RTGS e la procedura di pagamento della BCE,
- «regole RTGS», le norme e/o le disposizioni contrattuali applicate a un sistema nazionale di RTGS,
- «conto di RTGS», un conto (o, nella misura consentita dalle pertinenti regole RTGS considerate, qualunque gruppo di conti consolidati, a condizione che tutti i titolari degli stessi siano responsabili in modo solidale nei confronti del sistema di RTGS in caso di insolvenza) aperto a nome di un partecipante nei libri contabili di una BCN o della BCE e sulla quale vengono regolati i pagamenti domestici e/o transfrontalieri,
- «ordine di pagamento», l'istruzione da parte di un partecipante, in conformità con le pertinenti regole RTGS, intesa a mettere a disposizione di un partecipante destinatario, ivi compresa una BCN o la BCE, una somma di denaro mediante registrazione contabile su un conto di RTGS,
- «partecipante mittente», il partecipante che ha avviato un pagamento impartendo un ordine di pagamento,
- «BCN/BCE mittente», la BCE o la BCN presso la quale il partecipante mittente detiene il proprio conto di RTGS,
- «partecipante destinatario», il partecipante designato dal partecipante mittente come soggetto sul cui conto di RTGS accreditare l'importo specificato nel relativo ordine di pagamento,
- «BCN/BCE destinataria», la BCE o la BCN presso la quale il partecipante destinatario detiene il proprio conto di RTGS,
- «SEE», lo Spazio economico europeo definito nell'Accordo sullo Spazio economico europeo concluso il 2 maggio 1992 fra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio dall'altra, come modificato dal Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo del 17 marzo 1993,
- «partecipante remoto», un ente situato in un paese SEE che partecipa direttamente al sistema RTGS nazionale di uno Stato membro (diverso) della UE («Stato membro ospite») e che a questo scopo detiene un conto di RTGS in euro a nome proprio presso la BCN dello Stato membro ospite, senza necessariamente possedere una filiale in quello Stato,
- «partecipante indiretto» un ente che — pur non detenendo un proprio conto di RTGS — è riconosciuto da un sistema RTGS nazionale, è tenuto a osservarne le regole e può operare come controparte diretta nell'ambito di Target; tutte le transazioni di un partecipante indiretto sono regolate sul conto di un partecipante (come definito al quarto trattino del presente articolo 1) che abbia accettato di rappresentarlo,
- «credito infragiornaliero» il credito accordato e rimborsato nell'ambito della stessa giornata lavorativa,
- «operazioni attivabili su iniziativa delle controparti», le operazioni di rifinanziamento marginale e quelle di deposito presso la banca centrale offerte dall'Eurosistema,
- «tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale», il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema,
- «tasso sui depositi presso la banca centrale», il tasso d'interesse di volta in volta applicabile ai depositi presso la banca centrale previsti nell'ambito dell'Eurosistema,
- «tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali», il tasso di interesse marginale applicabile di volta in volta all'ultima operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, dove per tasso di interesse marginale si intende il tasso al quale si esaurisce l'importo complessivo offerto,
- «CCBM», il modello di banche centrali corrispondenti impiegato per l'utilizzo transfrontaliero delle garanzie come stabilito dall'SEBC,
- «procedura di blocco dei fondi», la procedura in virtù della quale dei fondi depositati ovvero delle linee di credito sono accantonati e resi indisponibili per qualunque transazione o scopo diversi dall'esecuzione di un particolare ordine di pagamento al fine di garantirne l'utilizzo nell'esecuzione del pagamento in oggetto; nel presente indirizzo l'accantonamento di fondi o linee di credito viene definito «blocco»,
- «definitività» e «definitivo», il regolamento di un pagamento che non può essere revocato, stornato o annullato dalla BCN/BCE mittente, dal partecipante mittente o da terzi, nemmeno in caso di procedure concorsuali concernenti un partecipante — salvo casi di imperfezioni nella transazione

o nelle transazioni sottostanti, ovvero nell'ordine o negli ordini di pagamento, derivanti da illeciti penali o da atti fraudolenti (dove con questi ultimi si intendono, in caso di insolvenza, anche i pagamenti preferenziali e le transazioni sotto il valore di mercato effettuati in periodi sospetti) a condizione che ciò sia deciso caso per caso da un giudice competente o da un altro organo competente per la composizione delle controversie — oppure dalla presenza di errori,

- «malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS», «malfunzionamento di Target» o «malfunzionamento», le difficoltà tecniche, i difetti o i guasti concernenti le infrastrutture tecniche e/o i sistemi informativi di un sistema RTGS nazionale, della procedura di pagamento della BCE o dei collegamenti telematici di Interlinking — ovvero qualunque altro evento connesso a un sistema nazionale di RTGS, alla procedura di pagamento della BCE o a Interlinking — tali da rendere impossibile l'effettuazione e il trattamento completo degli ordini di pagamento nell'ambito di Target nell'arco di una stessa giornata; la definizione copre altresì i casi di malfunzionamento simultaneo in più di un sistema nazionale di RTGS (ad esempio a causa di un guasto connesso al gestore della rete),
- «meccanismo di rimborso di Target», «meccanismo di rimborso» o «meccanismo», il meccanismo di rimborso nei casi di malfunzionamento di Target descritto all'articolo 3, lettera h), del presente indirizzo.

2. Gli allegati del presente indirizzo possono essere di volta in volta modificati dal Consiglio direttivo della BCE. Documenti supplementari contenenti, fra le altre cose, disposizioni tecniche e specifiche relative a Target, possono essere adottati dal Consiglio direttivo della BCE; conseguentemente i suddetti emendamenti e i documenti supplementari entrano in vigore come parte integrante del presente indirizzo nella data specificata dal Consiglio direttivo della BCE, successiva alla data di notifica degli stessi alle BCN.

Articolo 2

Descrizione di Target

1. Target (Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale) è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per l'euro. Composto dai sistemi nazionali di RTGS, dalla procedura di pagamento della BCE e dal sistema Interlinking, è stato istituito con l'indirizzo BCE/1998/NP13, del 16 novembre 1998, relativo a Target, come modificato, che ha abrogato e sostituito l'indirizzo BCE/2000/NP9. Da questo momento in poi Target è disciplinato dal presente indirizzo.

2. I sistemi RTGS degli Stati membri della UE già presenti nell'Unione all'inizio della terza fase della UEM ma che non hanno adottato la moneta unica possono collegarsi a Target purché soddisfino i requisiti minimi comuni di cui all'articolo 3 del presente indirizzo e siano in grado di trattare l'euro come una valuta estera a fianco della propria divisa nazionale. Il collegamento è subordinato a un accordo in forza del quale le banche centrali nazionali interessate accettano di rispettare le regole e le procedure relative a Target di cui al presente indirizzo (se del caso, con le precisazioni e le modifiche indicate nell'accordo in questione).

Articolo 3

Requisiti minimi comuni dei sistemi nazionali di RTGS

Ciascuna BCN assicura la conformità del proprio sistema nazionale di RTGS con i requisiti indicati qui di seguito.

a) Requisiti di accesso

1. Solo gli enti creditizi soggetti a vigilanza definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾ e situati nel SEE, sono ammessi a partecipare a un sistema nazionale di RTGS. In via eccezionale, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente indirizzo, possono partecipare a un sistema nazionale di RTGS, previa autorizzazione della rispettiva BCN, i seguenti enti:

- i) ministeri del Tesoro od organi equivalenti dei governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;
- ii) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela; ai fini del presente indirizzo, per «settore pubblico» si intende quanto definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato ⁽²⁾;
- iii) imprese di investimento, come definite all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽³⁾, situate nel SEE e sottoposte all'autorizzazione e alla vigilanza di un'autorità competente riconosciuta, designata come tale ai sensi della direttiva del Consiglio suindicata (fatta eccezione per gli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva), purché autorizzate a svolgere le attività di cui ai punti 1, lettera b), 2 o 4 della sezione A dell'allegato della direttiva 93/22/CEE;
- iv) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento sottoposti alla vigilanza di un'autorità competente.

2. I requisiti di accesso a un sistema nazionale di RTGS e la procedura di valutazione degli stessi sono contenuti nelle corrispondenti regole RTGS e messi a disposizione degli interessati. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, essi possono tra l'altro includere:

- adeguata solidità finanziaria,
- numero minimo di transazioni previste,
- pagamento di una commissione d'ingresso,
- aspetti legali, tecnici e operativi.

Le regole RTGS prevedono anche che vengano resi e sottoposti a revisione della BCN considerata, da parte dei richiedenti, pareri legali basati sui termini di riferimento armonizzati dell'Eurosistema istituiti per i pareri legali, così come determinato e precisato dal Consiglio direttivo della BCE. La BCN interessata mette tali termini di riferimento a disposizione degli interessati.

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

3. Un partecipante ad un sistema nazionale di RTGS ai sensi del presente articolo 3, lettera a), punti 1 e 2, ha accesso ai metodi di pagamento transfrontalieri previsti da Target.
 4. Le regole RTGS contengono i motivi e le procedure di allontanamento di un partecipante da un sistema RTGS nazionale. Tra i motivi di allontanamento (mediante sospensione o esclusione) figurano le circostanze che comportano un rischio sistemico o che potrebbero altrimenti provocare gravi problemi operativi, ivi compresi i casi in cui il partecipante:
 - i) è sottoposto o sta per essere sottoposto a una delle procedure concorsuali;
 - ii) viola le regole RTGS in questione;
 - iii) cessa di soddisfare uno o più requisiti di accesso al sistema RTGS nazionale in questione.
- b) Unità monetaria
- Tutti i pagamenti transfrontalieri da trattare tramite Interlinking devono essere denominati in euro. Le BCN si accertano che gli ordini di pagamento espressi nelle rispettive denominazioni in valuta nazionale dell'euro da eseguire mediante Interlinking siano convertiti in euro e così trasmessi.
- c) Schema tariffario
1. La politica tariffaria di Target è determinata dal Consiglio direttivo della BCE con riferimento ai principi del recupero dei costi, della trasparenza e della non discriminazione.
 2. Ai pagamenti domestici in euro effettuati mediante il sistema nazionale di RTGS si applica lo schema tariffario del sistema in questione, il quale è a sua volta conforme alla politica tariffaria descritta nell'allegato II.
 3. Ai pagamenti transfrontalieri effettuati via Target si applica una tariffa comune fissata dal Consiglio direttivo della BCE e specificata nell'allegato III.
 4. Le tariffe sono a disposizione delle parti interessate.
- d) Operatività
1. Giorni di operatività
- Target nel suo insieme rimane chiuso, oltre i sabati e le domeniche, nei giorni seguenti: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1° maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre.
- Tuttavia, alla giornata del 26 dicembre 2001 si applica quanto segue:
- i) Interlinking rimane chiuso;
 - ii) la procedura di pagamento della BCE rimane chiusa;
 - iii) non viene offerto il servizio di regolamento per i sistemi di compensazione che trattano pagamenti d'importo rilevante denominati in euro;
- iv) i sistemi nazionali di RTGS restano chiusi in tutti gli Stati membri soggetti a quanto disposto dall'articolo 3, lettera d), paragrafo 1, punto v);
 - v) negli Stati membri partecipanti in cui il 26 dicembre non sia giorno festivo, le rispettive BCN si adoperano per mantenere chiusi i propri sistemi nazionali di RTGS; qualora ciò sia reputato impossibile dalle BCN in questione, esse presentano al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo della BCE una proposta in cui indicano in che modo sono in grado di limitare nella misura massima possibile le attività connesse ai pagamenti domestici; nel valutare tale proposta, il Comitato esecutivo e il Consiglio direttivo tengono conto della normativa nazionale pertinente;
 - vi) le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono disponibili presso le BCN che restano aperte per le suddette attività limitate;
 - vii) il CCBM non è operativo.
2. Orari di operatività
- Gli orari di operatività dei sistemi nazionali di RTGS sono conformi alle specifiche di cui all'allegato IV.
- e) Disciplina dei pagamenti
1. Devono transitare su Target i pagamenti direttamente risultanti da, ovvero effettuati in connessione a: i) operazioni di politica monetaria; ii) regolamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti l'Eurosistema; iii) regolamento dei sistemi internazionali di compensazione che trattano pagamenti di importo rilevante denominati in euro. Target può essere altresì utilizzato per altri pagamenti.
 2. Il trattamento di un ordine di pagamento da parte di un sistema nazionale di RTGS e della procedura di pagamento della BCE è subordinato alla disponibilità di fondi sufficienti sul conto detenuto dal partecipante mittente presso la BCN/BCE mittente, assicurata o mediante la presenza di fondi immediatamente disponibili già accreditati sul suddetto conto, o mediante la mobilitazione infragiornaliera della riserva obbligatoria, ovvero mediante il credito infragiornaliero eventualmente fornito al partecipante dalla BCN/BCE in questione in conformità con l'articolo 3, lettera f).
 3. Le regole RTGS e quelle relative alla procedura di pagamento della BCE specificano che gli ordini di pagamento diventano irrevocabili entro e non oltre il momento in cui sul conto di RTGS, detenuto dal partecipante mittente presso la BCN/BCE mittente, viene addebitato l'importo in questione. Nei casi in cui i sistemi nazionali di RTGS applicano una procedura di blocco dei fondi prima di addebitare il conto di RTGS, l'irrevocabilità decorre dal momento precedente — in cui avviene il blocco.

f) Credito infragiornaliero

1. Fatto salvo il disposto del presente indirizzo, ciascuna BCN fornisce credito infragiornaliero agli enti creditizi soggetti a vigilanza di cui all'articolo 3, lettera a), che partecipano al sistema nazionale di RTGS della BCN in questione, purché tali enti siano controparti autorizzate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale. Il credito infragiornaliero può essere concesso anche ai soggetti indicati qui di seguito, se chiaramente specificato che è limitato alla giornata in questione e che non può essere trasformato in credito overnight:

- i) ministeri del tesoro od organi equivalenti, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto i);
- ii) enti del settore pubblico, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto ii);
- iii) imprese d'investimento, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto iii), purché comprovino per iscritto e in modo soddisfacente che:
 - a) hanno concluso un accordo formale con una controparte autorizzata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per la copertura di eventuali posizioni debitorie residue alla fine della giornata in questione; ovvero
 - b) detengono un conto presso un depositario centrale di titoli e sono sottoposte a un termine per il rimborso della liquidità oppure a un massimale sulla quantità di credito infragiornaliero.

Alle imprese d'investimento che per qualunque motivo non siano in grado di rimborsare il credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, si applicano le sanzioni secondo quanto indicato qui di seguito. Se al momento della chiusura di Target l'impresa in oggetto presenta — per la prima volta in 12 mesi — un saldo debitore sul suo conto di RTGS, la rispettiva BCN irroga tempestivamente una sanzione a suo carico che consiste nell'applicare a tale saldo un tasso superiore di cinque punti percentuali al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale (ad esempio, qualora il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale fosse pari al 4 %, la sanzione consisterebbe nell'applicazione di un tasso del 9 %). Se la situazione si verifica ripetutamente, all'impresa viene applicato un tasso d'interesse maggiorato di altri 2,5 punti percentuali ogniqualvolta essa registri tale saldo debitore entro i 12 mesi di cui sopra;

- iv) enti creditizi soggetti a supervisione, come indicato all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, del presente indirizzo, che non siano controparti autorizzate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale. A tali enti che per qualunque motivo non fossero in grado di rimborsare il credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste all'articolo 3, lettera f), paragrafo 1, punto iii), del presente indirizzo per le imprese d'investimento;
- v) organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento (e che sono sottoposti alla vigilanza di un'autorità competente), purché i meccanismi di concessione del credito infragiornaliero a tali orga-

nismi siano previamente sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo della BCE.

- 2. Ciascuna BCN fornisce credito infragiornaliero per il tramite di scoperti di conto infragiornalieri garantiti presso la BCN e/o operazioni pronti contro termine infragiornaliere con le BCN in conformità ai criteri fissati più avanti e con gli ulteriori requisiti minimi comuni eventualmente definiti di volta in volta dal Consiglio direttivo della BCE.
- 3. Il credito infragiornaliero viene concesso a fronte di adeguate garanzie. Sono garanzie idonee, e sono sottoposte alle medesime regole in materia di valutazione e controllo del rischio previste per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria, le stesse attività e gli stessi strumenti che costituiscono attività stanziabili a garanzia delle suddette operazioni. Fatto salvo il caso dei ministeri del Tesoro o organi equivalenti e degli enti del settore pubblico di cui rispettivamente ai punti i) e ii) dell'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, del presente indirizzo, le BCN non accettano come attività sottostanti gli strumenti di debito emessi o garantiti dal partecipante o da qualunque altro ente con cui la controparte abbia stretti legami, come definito all'articolo 1, paragrafo 26, della direttiva 2000/12/CE e come previsto per le operazioni di politica monetaria.

Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri della UE il cui sistema di RTGS sia collegato a Target in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, può redigere e tenere aggiornato un elenco di attività stanziabili che possono essere utilizzate dagli enti partecipanti al proprio sistema nazionale di RTGS collegato a Target per garantire i crediti in euro da essa concessi, purché le attività presenti nell'elenco soddisfino gli stessi criteri qualitativi e siano sottoposte alle stesse norme in materia di valutazione e controllo del rischio previsti per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria. La BCN in questione presenta preliminarmente il suddetto elenco alla BCE per l'approvazione.

- 4. Su proposta della rispettiva BCN, il Consiglio direttivo della BCE può esentare i ministeri del Tesoro o organi equivalenti di cui all'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, punto i), dal requisito di garanzia in rapporto alla concessione di credito infragiornaliero definito all'articolo 3, lettera f), paragrafo 3.
- 5. Al credito infragiornaliero erogato in conformità con l'articolo 3, lettere f) e g), non si applicano interessi.
- 6. I partecipanti remoti non hanno accesso al credito infragiornaliero.
- 7. Le regole RTGS contengono i motivi che possono indurre la BCN competente a decidere l'eventuale sospensione o esclusione di un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero. Per divenire efficace, tale decisione nei confronti di una controparte autorizzata nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema deve essere approvata dalla BCE.

Tra i motivi della sospensione o esclusione di cui sopra figurano le circostanze che comportano un rischio sistemico o che potrebbero altrimenti mettere a repentaglio l'ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento, ivi compresi i casi in cui il partecipante:

- i) è sottoposto a una delle procedure concorsuali;

- ii) viola le regole RTGS in questione;
 - iii) è sospeso o escluso dall'accesso al sistema nazionale di RTGS;
 - iv) è una controparte autorizzata alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e perde tale autorizzazione ovvero è sospeso o escluso dall'accesso a tali operazioni o a una parte delle stesse.
- g) Credito infragiornaliero garantito da attività depositate in paesi non appartenenti all'area dell'euro

La BCE può autorizzare le BCN a concedere credito infragiornaliero garantito da attività depositate in paesi non appartenenti all'area dell'euro e contenute nell'elenco di cui all'articolo 3, lettera f), paragrafo 3, da essa approvato, sempre che tali attività siano: i) depositate in paesi SEE; ii) emesse da soggetti situati in paesi SEE; iii) denominate in valute SEE ovvero in altre valute ampiamente scambiate. Nell'allegato V figurano le BCN autorizzate ad accettare tali attività assieme all'elenco di queste ultime.

L'autorizzazione della BCE è concessa a condizione che:

- i) venga mantenuta l'efficienza operativa e venga esercitato un controllo adeguato sui rischi giuridici specifici connessi a tali attività nonché sui meccanismi intesi a evitare l'uso di queste ultime nelle operazioni di politica monetaria;
 - ii) le attività in oggetto non vengano utilizzate su base transfrontaliera (vale a dire che le controparti possono utilizzarle soltanto per ricevere fondi direttamente dalla BCN autorizzata dalla BCE a concedere credito infragiornaliero a fronte di tali attività);
 - iii) le attività vengano utilizzate dai partecipanti soltanto al fine di garantire il credito infragiornaliero fornito dalla BCN competente e non siano impiegate per garantire il credito overnight. Qualora si rendesse necessario trasformare in credito overnight il credito infragiornaliero garantito da tali attività, queste ultime devono essere sostituite con attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria come previsto nei relativi indirizzi della BCE. Qualora la trasformazione in credito overnight avvenisse senza la concomitante sostituzione di cui sopra, al partecipante in oggetto sono irrogate sanzioni secondo quanto indicato qui di seguito. Se la violazione suindicata avviene per la prima volta in un periodo di 12 mesi, la BCN competente irroga tempestivamente una sanzione che consiste nell'applicare all'importo oggetto del credito overnight garantito da tali attività un tasso superiore di 2,5 punti percentuali al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale. Per ogni violazione successiva commessa entro i 12 mesi di cui sopra, viene applicata un'ulteriore maggiorazione di 1,25 punti percentuali. Alle imprese d'investimento e agli enti creditizi di cui all'articolo 3, lettera f), paragrafo 1, punto iv), si applicano soltanto le sanzioni descritte all'articolo 3, lettera f), paragrafo 1, punti iii) o iv).
- h) Meccanismo di rimborso di Target

1. Definizione del meccanismo di rimborso di Target

In caso di malfunzionamento di Target, e in deroga al disposto nell'articolo 8 del presente indirizzo, si applicano le regole descritte qui di seguito, che costituiscono il meccanismo di rimborso di Target. Ai fini del mecca-

nismo e della sua applicazione, i termini «rimborsare», «rimborso» e «rimborsi» sono utilizzati con riferimento ai pagamenti erogati ai partecipanti nell'ambito del meccanismo al fine di correggere e affrontare determinati effetti negativi di un malfunzionamento come specificato nella parte che segue.

Il meccanismo di rimborso non intende privare i partecipanti della facoltà di avvalersi di altri mezzi di tutela al fine di ottenere il risarcimento del danno in caso di malfunzionamento. I partecipanti possono i) accettare il meccanismo e gli eventuali rimborsi relativi, rinunciando a ulteriori azioni legali; oppure ii) rifiutare il meccanismo qualora decidano di avvalersi di altri mezzi di tutela al fine di ottenere il risarcimento del danno, nella misura in cui ciò sia possibile. L'accettazione di un rimborso secondo il meccanismo costituisce piena e definitiva soddisfazione di ogni pretesa del partecipante originata dallo specifico pagamento interessato dal malfunzionamento.

2. Ambito di applicazione del meccanismo

- a) Nei casi di malfunzionamento che influiscono negativamente sui pagamenti domestici e transfrontalieri, il meccanismo di rimborso si applica a entrambe le categorie di pagamenti interessate e rappresenta l'unico tipo di rimborso nell'ambito di Target offerto dai membri dell'SEBC. Per contro, le BCN possono applicare meccanismi alternativi ai casi di malfunzionamento che interessino soltanto i pagamenti domestici all'interno del sistema nazionale di RTGS malfunzionante.
- b) Il meccanismo si applica esclusivamente ai partecipanti mittenti e/o destinatari di un sistema nazionale di RTGS che a causa del malfunzionamento di Target abbiano fatto ricorso (fatto salvo il disposto all'articolo 3, lettera h), punti 5 e 6, del presente indirizzo) alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. Il meccanismo non copre i partecipanti indiretti a meno che questi abbiano fatto ricorso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti a causa del malfunzionamento di Target.

3. Condizioni di ammissibilità al rimborso secondo il meccanismo

- a) Per essere considerato idoneo a ricevere un rimborso nell'ambito del meccanismo di Target, un partecipante mittente deve poter dimostrare di aver inserito un ordine di pagamento che: i) non è stato trattato nella stessa giornata, ovvero ii) a causa del malfunzionamento di Target è stato rinviato al mittente nella stessa giornata senza essere andato a buon fine, ovvero iii) ha determinato l'addebito sul proprio conto dell'importo relativo all'ordine di pagamento inserito in un sistema nazionale di RTGS ma successivamente né eseguito né restituito al mittente nella stessa giornata a causa del malfunzionamento. Può altresì accadere che un partecipante mittente non sia in grado di inserire un determinato ordine di pagamento perché il sistema nazionale di RTGS in questione in quel momento non lo consente. Anche in questo caso il partecipante può richiedere un rimborso nell'ambito del meccanismo di Target,

sempre che sia in grado di fornire alla BCN responsabile del proprio sistema nazionale di RTGS una dimostrazione convincente per il SEBC del fatto che intendeva inserire l'ordine di pagamento in questione ma che non è riuscito a farlo a causa del malfunzionamento e della ricezione di un messaggio di blocco degli invii (stop-sending message).

- b) Per essere considerato idoneo a ricevere un rimborso nell'ambito del meccanismo di Target, un partecipante destinatario deve poter dimostrare di aver atteso un pagamento via Target come conseguenza di un ordine inserito in un sistema nazionale di RTGS alla data in questione [o come altrimenti previsto all'articolo 3, lettera h), paragrafo 3, lettera a)] e di non averlo ricevuto in tale data a causa del malfunzionamento di Target.

4. Regole per il calcolo del rimborso secondo il meccanismo

- a) In caso di malfunzionamento di Target, può succedere che il partecipante mittente abbia un eccesso di liquidità temporaneo presso la BCN mittente e che la BCN destinataria debba fornire al partecipante destinatario un importo pari a quello del mancato pagamento. Si può pertanto ricorrere nel primo caso ai depositi presso la banca centrale e nel secondo alle operazioni di rifinanziamento marginale. In entrambi i casi, i tassi applicati sono più favorevoli all'SEBC del tasso di mercato (con il quale, ai fini del meccanismo, si intende il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali).
- b) Gli importi da rimborsare ai partecipanti nell'ambito del meccanismo vengono determinati applicando:
- la differenza di giorno in giorno esistente fra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali e quello applicato dall'Eurosistema agli importi concessi in prestito o depositati nell'ambito delle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti (rispettivamente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale o il tasso sui depositi);
 - all'importo che rappresenta l'uso effettivo della relativa operazione attivabile su iniziativa delle controparti da parte del partecipante mittente o destinatario, e fino a un ammontare corrispondente agli ordini di pagamento non trattati a causa del malfunzionamento di Target,

per il periodo compreso fra la data di invio dell'ordine di pagamento e la data nella quale l'ordine è stato o avrebbe potuto essere effettivamente eseguito («periodo di malfunzionamento»).

- c) Per i partecipanti mittenti, sono esclusi dal rimborso gli importi da essi eventualmente utilizzati per il rispetto degli obblighi di riserva, nonché gli importi che rappresentano perdite da essi eventualmente subite nel deposito dei fondi in eccesso sul mercato.
- d) Per i partecipanti destinatari, sono esclusi dal rimborso gli importi che rappresentano perdite da essi eventualmente subite nel ricorso al finanziamento sul mercato.

- e) Il meccanismo non copre le perdite eventualmente subite per eventuali accordi sottostanti di natura contrattuale o di altra natura eventualmente stipulati da un partecipante con altri partecipanti o con terzi.

- f) I rimborsi accordati ai partecipanti mittenti o destinatari secondo il meccanismo vengono effettuati dalla BCN/BCE del sistema nazionale di RTGS malfunzionante.

5. Regole aggiuntive per il calcolo del rimborso secondo il meccanismo in casi particolari

- a) Per ottenere un rimborso secondo il meccanismo per le perdite connesse alla giacenza di somme infruttifere sul proprio conto corrente presso la rispettiva BCN, nel caso in cui tale giacenza derivi dal malfunzionamento di Target, un partecipante mittente del sistema nazionale di RTGS di uno Stato membro partecipante che sia controparte nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema deve i) aver già assolto i propri obblighi di riserva e ii) non essere più in grado di ricorrere ai depositi overnight dell'Eurosistema nella giornata in questione a causa del malfunzionamento.

- b) Ai partecipanti al sistema nazionale di RTGS di uno Stato membro partecipante che non siano controparti nelle operazioni di politica monetaria e/o non abbiano accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti si applica quanto indicato qui di seguito.

- i) Ai partecipanti mittenti che a fine giornata abbiano un eccesso di fondi presso la propria BCN a causa del malfunzionamento di Target viene riconosciuto un rimborso a un tasso che costituisce la differenza di giorno in giorno esistente tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso d'interesse applicabile ai fondi non inviati a causa del malfunzionamento e pertanto rimasti sul conto di regolamento presso la BCN competente per il periodo di malfunzionamento.

- ii) Ai partecipanti destinatari che attendevano un pagamento via Target viene riconosciuto un rimborso a un tasso che costituisce la differenza di giorno in giorno esistente tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso d'interesse applicabile agli importi concessi in prestito dalla rispettiva BCN ovvero agli scoperti sul conto di regolamento presso la propria BCN corrispondenti agli importi non ricevuti a causa del malfunzionamento per il periodo di malfunzionamento. Ai partecipanti destinatari che a fine giornata presentino una posizione debitoria nei confronti della propria BCN non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento o spill-over) la parte di tasso di penalizzazione eccedente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale prevista dalle relative regole di RTGS per la trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight nella misura in cui tale trasformazione possa essere attribuita al malfunzionamento.

c) Il meccanismo si applica altresì al caso in cui un partecipante mittente non sia in grado di ottenere il riaccredito dei fondi addebitati sul proprio conto di RTGS ma successivamente rimasti bloccati durante la notte nel sistema nazionale di RTGS a causa del malfunzionamento. In questo caso, il rimborso viene accordato per il periodo che intercorre fra questa data e la data alla quale i fondi sono restituiti al partecipante mittente e viene calcolato sulla base del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali.

6. Applicazione del meccanismo ai partecipanti dei sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti

a) I partecipanti mittenti di un sistema RTGS nazionale di uno Stato membro non partecipante sono considerati idonei a ricevere un rimborso nell'ambito del meccanismo, secondo quanto indicato qui di seguito, soltanto nel caso in cui presentino saldi addizionali positivi di fine giornata con le rispettive BCN a causa di un malfunzionamento.

i) Eventuali limiti alla remunerazione dell'importo aggregato dei depositi overnight sul conto di RTGS detenuto da tali partecipanti presso la BCN di uno Stato membro non partecipante non vengono considerati nella misura in cui tale importo è attribuibile al malfunzionamento.

ii) Il tasso d'interesse relativo ai depositi utilizzato per il calcolo del rimborso ai partecipanti mittenti di un sistema nazionale di RTGS di uno Stato membro non partecipante è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali.

iii) Il rimborso viene calcolato applicando la differenza di giorno in giorno esistente tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale e quello sui depositi, rispettivamente, per il periodo di malfunzionamento all'importo che costituisce l'incremento marginale del deposito del partecipante mittente in oggetto presso la rispettiva BCN a causa del malfunzionamento.

b) Ai partecipanti destinatari dei sistemi RTGS nazionali di Stati membri non partecipanti non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento) la parte del tasso di penalizzazione eccedente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale prevista dalle relative regole RTGS per la trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight, nella misura in cui tale trasformazione possa essere attribuita al malfunzionamento. Lo sconfinamento in oggetto viene ignorato ai fini dell'accesso al credito infragiornaliero e/o della permanenza nel sistema RTGS nazionale in questione. Il rimborso nell'ambito del meccanismo viene calcolato in modo tale da riconoscere al partecipante destinatario un tasso pari alla differenza di giorno in giorno esistente fra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale sullo scoperto causato dal malfunzionamento per la durata del periodo di malfunzionamento.

7. Norme procedurali

a) Le richieste di rimborso presentate dai partecipanti devono essere corredate dalle informazioni necessarie a consentirne un'adeguata valutazione. Tali informazioni comprendono:

i) nome, indirizzo e condizione del partecipante (vale a dire, se il partecipante è una controparte nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema o meno);

ii) ora, luogo e altre circostanze connesse alla presentazione dell'ordine di pagamento in oggetto ad una BCN/BCE o a un gestore di sistema ovvero alla trasmissione dello stesso via Target;

iii) nome e indirizzo della controparte (il partecipante destinatario, se chi richiede il rimborso è un partecipante mittente, ed il partecipante mittente, se chi richiede il rimborso è un partecipante destinatario);

iv) importo per il quale è stato fatto ricorso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema (ovvero importi equivalenti per i partecipanti ai sistemi RTGS nazionali degli Stati membri non partecipanti e per i partecipanti ai sistemi RTGS nazionali degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria) e riscontri del fatto che il ricorso a dette operazioni è stato dettato dal malfunzionamento di Target;

v) se del caso, importo di eventuali giacenze infruttifere rimaste su un conto corrente detenuto presso una BCN/BCE a causa della chiusura delle operazioni di deposito presso la banca centrale e conferma dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di riserva;

vi) se del caso, importo dei fondi rimasti bloccati nel sistema Target e restituiti al partecipante con valuta successiva;

vii) importo e calcolo del rimborso richiesto dal partecipante.

b) Le richieste di rimborso devono essere presentate entro quattro settimane dalla data del malfunzionamento cui si riferiscono. Se una richiesta è presentata entro i tempi stabiliti ma è ritenuta incompleta, la BCN del sistema RTGS nazionale di cui il richiedente è un partecipante chiede a quest'ultimo di fornire le informazioni aggiuntive necessarie entro due settimane.

c) A prescindere dalla componente di Target in cui si è verificato il malfunzionamento, le richieste di rimborso vanno presentate alla BCN/BCE presso la quale il partecipante aveva disposto o avrebbe dovuto ricevere il pagamento.

d) La gestione della procedura di rimborso è affidata alla BCN/BCE del sistema RTGS nazionale malfunzionante, alla quale vengono trasmesse per valutazione tutte le richieste ricevute dalle altre BCN/BCE.

- e) Per garantire un approccio armonizzato e pari condizioni, la valutazione finale delle richieste di rimborso ricevute nell'ambito del meccanismo è di competenza del Consiglio direttivo della BCE in stretta cooperazione con la BCN del sistema RTGS nazionale malfunzionante.
- f) A meno che il Consiglio direttivo della BCE non decida altrimenti e comunichi tale decisione ai partecipanti interessati, la BCN/BCE del sistema RTGS nazionale malfunzionante notifica tempestivamente, e comunque entro e non oltre 18 settimane dal malfunzionamento, l'esito della valutazione di ciascuna richiesta ai suddetti partecipanti e all'altra BCN/BCE interessata.
- g) A meno che il Consiglio direttivo della BCE non decida altrimenti e comunichi tale decisione ai partecipanti interessati, i rimborsi vengono erogati contestualmente alla notifica dell'esito della valutazione ai partecipanti oppure appena ragionevolmente possibile dopo la suddetta notifica, e comunque entro cinque mesi dal malfunzionamento.
- h) I pagamenti ai partecipanti a Target nell'ambito del meccanismo sono effettuati in conformità con le norme e con le procedure nazionali applicabili alla BCN/BCE che li esegue. All'importo rimborsato secondo il meccanismo non si applica alcun interesse relativo al periodo che intercorre tra il malfunzionamento e l'effettiva corresponsione del rimborso al partecipante.

Articolo 4

Disposizioni in materia di Interlinking

Il disposto del presente articolo riguarda i pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuare mediante Interlinking. A tali pagamenti si applicano anche altre disposizioni pertinenti del presente indirizzo.

a) Descrizione di Interlinking

La BCE e ciascuna BCN gestiscono una componente Interlinking per il trattamento dei pagamenti transfrontalieri nell'ambito di Target. Tali componenti sono conformi alle disposizioni tecniche e alle specifiche riportate sul sito web della BCE (www.ecb.int) e di tanto in tanto aggiornate.

b) Apertura e gestione dei conti inter-BCN detenuti presso le BCN e la BCE

1. La BCE e ciascuna BCN aprono un conto inter-BCN nei propri libri contabili per ogni altra BCN e per la BCE. A sostegno delle scritture effettuate sui conti inter-BCN, ogni BCN e la BCE si concedono reciprocamente una linea di credito illimitata e non garantita.
2. Per eseguire un pagamento transfrontaliero, la BCN/BCE mittente accredita l'importo relativo sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto nei propri libri contabili, mentre la BCN/BCE destinataria addebita lo

stesso importo sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente detenuto nei propri libri contabili.

3. Tutti i conti inter-BCN sono denominati in euro.

c) Obblighi della BCN/BCE mittente

1. Verifica

La BCN/BCE mittente procede senza indugio al controllo di tutti i dettagli contenuti nell'ordine di pagamento necessari all'esecuzione di quest'ultimo, in conformità con le disposizioni tecniche e con le specifiche di cui all'articolo 4, lettera a). Qualora rilevi errori sintattici o altri motivi di rifiuto, essa tratta i dati e l'ordine di pagamento in conformità con le regole RTGS del proprio sistema RTGS nazionale. A ciascun pagamento che transita su Interlinking viene assegnato un codice identificativo esclusivo per agevolare l'identificazione dei messaggi e la gestione degli errori.

2. Regolamento

Una volta controllata la validità di un ordine di pagamento come indicato all'articolo 4, lettera c), paragrafo 1 e accertata la disponibilità di fondi o di uno scoperto di conto, la BCN/BCE mittente procede senza indugio a:

- a) addebitare l'importo relativo sul conto di RTGS del partecipante mittente;
- b) accreditare lo stesso importo sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto nei propri libri contabili.

Il momento in cui la BCN/BCE mittente esegue l'addebito di cui al punto a) viene chiamato «ora del regolamento». Per i sistemi RTGS nazionali che applicano una procedura di blocco dei fondi, l'ora del regolamento coincide con il momento in cui avviene il blocco di cui all'articolo 3, lettera e), paragrafo 3.

Ai fini del presente indirizzo, e fatte salve le disposizioni relative all'irrevocabilità di cui all'articolo 3, lettera e), paragrafo 3, un pagamento diventa definitivo (nell'accezione dell'articolo 1 del presente indirizzo) nei confronti del partecipante mittente all'ora del regolamento.

d) Obblighi della BCN/BCE destinataria

1. Verifica

La BCE/BCN destinataria procede senza indugio al controllo di tutti i dettagli contenuti nell'ordine di pagamento che sono necessari per il corretto accredito sul conto di RTGS del partecipante destinatario (ivi compreso l'identificatore esclusivo al fine di evitare doppi accrediti). La suddetta BCN/BCE non tratta gli ordini di pagamento che a sua conoscenza sono stati disposti per errore o più di una volta. Essa informa la BCN/BCE mittente dell'esistenza di tali ordini e dei pagamenti ricevuti a fronte degli stessi (e restituisce immediatamente al mittente i pagamenti in oggetto).

2. Regolamento

Una volta controllata la validità di un ordine di pagamento come indicato all'articolo 4, lettera d), paragrafo 1, la BCN/BCE destinataria procede senza indugio a:

- a) addebitare l'importo relativo sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente detenuto nei propri libri contabili;
- b) accreditare lo stesso importo sul conto di RTGS del partecipante destinatario;
- c) inviare un messaggio di conferma positiva alla BCN/BCE mittente.

Ai fini del presente indirizzo, e fatte salve le disposizioni relative all'irrevocabilità di cui all'articolo 3, lettera e), paragrafo 3, un pagamento diventa definitivo (nell'accezione dell'articolo 1 del presente indirizzo) nei confronti del partecipante destinatario nel momento in cui l'importo relativo viene accreditato sul conto di RTGS di quest'ultimo conformemente al punto b).

e) Trasferimento di responsabilità per gli ordini di pagamento

La responsabilità dell'esecuzione di un ordine di pagamento viene trasferita alla BCN/BCE destinataria a partire dal momento in cui la BCN/BCE mittente riceve da questa una conferma positiva.

f) Trattamento degli errori

1. Procedure di trattamento degli errori

Le BCN assicurano la conformità dei rispettivi sistemi nazionali di RTGS con le procedure di trattamento degli errori adottate dal governo direttivo della BCE; la BCE assicura lo stesso per quanto attiene alla procedura di pagamento della BCE.

2. Misure ulteriori d'emergenza

Le BCN assicurano la conformità dei rispettivi sistemi e procedure nazionali di RTGS con i requisiti per gli utenti relativi alle misure ulteriori di emergenza di cui all'articolo 4, lettera a) e con le condizioni e le procedure adottate dal Consiglio direttivo della BCE; la BCE assicura lo stesso per quanto attiene alla procedura di pagamento della BCE.

g) Rapporti con il gestore della rete

1. Ciascuna BCN e la BCE hanno un collegamento o un punto di accesso al gestore della rete.
2. Per quanto attiene ai rapporti reciproci, le BCN e la BCE non si assumono vicendevolmente alcuna responsabilità per eventuali disservizi del gestore della rete. Spetta alla BCN/BCE che ha subito la perdita richiedere un eventuale risarcimento al gestore della rete per il tramite della BCE.

Articolo 5

Disposizioni in materia di sicurezza

Le BCN rispettano le disposizioni contenute nella strategia e nei requisiti di sicurezza di Target e assicurano il rispetto delle stesse da parte dei rispettivi sistemi RTGS nazionali. Anche la

BCE assicura lo stesso da parte sua e in rapporto alla procedura di pagamento della BCE.

Articolo 6

Norme in materia di revisione

I revisori interni della BCE e delle BCN valutano la conformità con le caratteristiche funzionali, tecniche e organizzative, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza, specificate per le componenti e i meccanismi pertinenti di Target di cui al presente indirizzo.

Articolo 7

Gestione di Target

1. La direzione, la gestione e il controllo di Target rientrano nella sfera di competenze del Consiglio direttivo della BCE, il quale è autorizzato a definire le condizioni alle quali i sistemi di pagamento transfrontaliero diversi da quelli nazionali di RTGS possono utilizzare le strutture transfrontaliere di Target o essere collegati a quest'ultimo.

2. In tutto quanto attiene a Target, il Consiglio direttivo della BCE è assistito dal comitato per i sistemi di pagamento e regolamento, il quale costituisce a tal fine un sottogruppo composto dai rappresentanti delle BCN per i sistemi nazionali di RTGS.

3. La gestione quotidiana di Target viene affidata al coordinatore di Target presso la BCE e ai responsabili del regolamento all'interno delle BCN:

- ciascuna BCN e la BCE nominano un responsabile del regolamento per la gestione e la sorveglianza dei rispettivi sistemi nazionali di RTGS o, nel caso della BCE, della procedura di pagamento della BCE,
- il responsabile del regolamento si occupa della gestione quotidiana del sistema RTGS nazionale in questione o, nel caso della BCE, della procedura di pagamento della BCE, nonché della gestione delle situazioni anomale e degli errori,
- la BCE nomina il coordinatore di Target presso la BCE per la gestione quotidiana delle funzioni centrali di Target.

Articolo 8

Forza maggiore

Le BCN/BCE non sono ritenute responsabili della mancata osservanza del presente indirizzo nella misura in cui e finché perduri l'impossibilità di assolvere gli obblighi in questione ai sensi dell'indirizzo ovvero detti obblighi siano soggetti a sospensione o ritardo per il verificarsi di circostanze determinate da motivi o cause che sfuggono a un controllo ragionevole (ivi compresi, a titolo di esempio, i casi di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, eventi straordinari, calamità naturali, scioperi o controversie sindacali). Quanto affermato non esime tuttavia dalla responsabilità di predisporre le misure di soccorso di cui al presente indirizzo e di trattamento degli errori di cui all'articolo 4, lettera f), nonostante l'evento di forza maggiore, per quanto possibile, né esime dalla responsabilità di adoperarsi in ogni modo possibile per mitigare gli effetti di tali eventi mentre gli stessi si verificano.

*Articolo 9***Composizione delle controversie**

1. Fatti salvi i diritti e le prerogative del Consiglio direttivo della BCE, le controversie fra BCN ovvero fra queste e la BCE in rapporto a Target che non possono essere risolte mediante accordo fra le parti vengono notificate al Consiglio direttivo della BCE e rinviate per la conciliazione al Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Nelle suddette controversie fra BCN, ovvero fra queste e la BCE, i rispettivi diritti e obblighi reciproci in rapporto agli ordini di pagamento trattati via Target e ogni altra questione menzionata nel presente indirizzo vengono determinati: i) dalle norme e dalle procedure di cui al presente indirizzo e relativi allegati; ii) dalle leggi dello Stato membro in cui ha sede la BCN/BCE destinataria, quale fonte aggiuntiva nelle controversie aventi per oggetto pagamenti transfrontalieri mediante Interlinking.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo ha effetto dal 7 giugno 2001.

A decorrere da tale data l'indirizzo BCE/2000/9 è abrogato e sostituito dal presente.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 aprile 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO I

SISTEMI NAZIONALI DI RTGS

Stato membro	Denominazione del sistema	Agente di regolamento	Sede
Belgio	Electronic Large-value Interbank Payment System (ELLIPS)	Banque Nationale de Belgique/ Nationale Bank van België	Bruxelles
Germania	Euro Link System (ELS)	Deutsche Bundesbank	Francoforte
Grecia	Hellenic Real-time Money Transfer Express System (HERMES)	Banca di Grecia	Atene
Spagna	Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)	Banco de España	Madrid
Francia	Transferts Banque de France (TBF)	Banque de France	Parigi
Irlanda	Irish Real-time Interbank Settlement System (IRIS)	Central Bank of Ireland	Dublino
Italia	Sistema di regolamento lordo BI-REL	Banca d'Italia	Roma
Lussemburgo	Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS-Gross)	Banque centrale du Luxembourg	Lussemburgo
Paesi Bassi	TOP	De Nederlandsche Bank	Amsterdam
Austria	Austrian Real-time Interbank Settlement System (ARTIS)	Oesterreichische Nationalbank	Vienna
Portogallo	Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)	Banco de Portugal	Lisbona
Finlandia	Bank of Finland (BoF)	Suomen Pankki	Helsinki

*ALLEGATO II***TARIFE PER I PAGAMENTI DOMESTICI**

Le tariffe applicate ai trasferimenti domestici RTGS in euro continueranno a essere fissate a livello nazionale in osservanza dei principi di recupero dei costi, trasparenza e non discriminazione e tenendo conto del fatto che per non incidere sull'unicità del mercato unico occorre mantenere tali tariffe generalmente in linea con quelle applicate ai trasferimenti transfrontalieri in euro.

I sistemi nazionali di RTGS rendono nota la propria struttura tariffaria alla BCE, alle altre BCN partecipanti, ai partecipanti ai sistemi nazionali di RTGS e alle altre parti interessate.

Le metodologie di determinazione dei costi dei sistemi nazionali di RTGS saranno armonizzate ad un livello adeguato.

*ALLEGATO III***TARIFE PER I PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI**

La tariffa (al netto dell'IVA) da applicare ai pagamenti transfrontalieri tra partecipanti diretti mediante Target viene calcolata in funzione del numero di transazioni effettuate dal partecipante all'interno di un sistema di RTGS secondo la scala decrescente riportata qui di seguito:

- 1,75 EUR per ciascuna delle prime 100 transazioni effettuate in un mese,
- 1,00 EUR per ciascuna delle successive 900 transazioni effettuate nel mese,
- 0,80 EUR per ciascuna delle transazioni successive alle prime 1 000 effettuate nel mese.

Ai fini dell'applicazione della tariffa decrescente, il volume di pagamenti da considerare è il numero di transazioni effettuate dalla stessa persona giuridica all'interno di un sistema di RTGS ovvero il numero di transazioni di pagamento effettuate da enti diversi ma da eseguire a valere sul medesimo conto di regolamento.

L'applicazione delle tariffe di cui sopra è soggetta a revisione periodica.

Sono tenuti al pagamento delle tariffe, che possono essere applicate soltanto dalla BCN/BCE mittente, i partecipanti mittenti nel sistema nazionale di RTGS o nel meccanismo di pagamento della BCE. La BCN/BCE destinataria non applica alcuna tariffa ai partecipanti destinatari. Non è previsto alcun onere per i trasferimenti fra BCN, vale a dire nei casi in cui la BCN/BCE mittente agisce per proprio conto.

Le tariffe coprono l'accodamento delle istruzioni di pagamento (se del caso), l'addebito al mittente, l'accredito del conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria sui libri contabili della BCN/BCE mittente, l'invio della richiesta di messaggio di regolamento del pagamento (PSMR) tramite la rete di Interlinking, l'addebito del conto inter-BCN della BCN/BCE mittente sui libri contabili della BCN/BCE destinataria, l'accredito del partecipante al sistema RTGS, l'invio della notifica di messaggio di regolamento del pagamento (PSMN) mediante la rete di Interlinking, la comunicazione del messaggio di pagamento al partecipante/destinatario RTGS e (se del caso) la conferma del regolamento.

La struttura tariffaria relativa ai pagamenti transfrontalieri mediante Target non copre i costi del collegamento di telecomunicazione tra il mittente e il sistema nazionale di RTGS cui partecipa il mittente. La tariffa relativa a questo servizio continua ad essere pagata secondo le regole nazionali.

I sistemi nazionali di RTGS non applicano una tariffa alla conversione degli ordini di trasferimento dalla valuta nazionale in euro e viceversa.

I sistemi di RTGS possono applicare tariffe aggiuntive ad altri servizi eventualmente erogati (ad esempio l'inserimento di istruzioni di pagamento su base cartacea).

La possibilità di applicare tariffe diverse in base all'orario di esecuzione delle istruzioni di pagamento verrà presa in considerazione alla luce dell'esperienza maturata durante il funzionamento del sistema.

ALLEGATO IV

ORARIO DI OPERATIVITÀ DI TARGET

Target, e pertanto le BCN e i sistemi nazionali di RTGS che partecipano a Target o sono ad esso collegati, osservano le norme in materia di orario di operatività riportate qui di seguito:

- 1) l'orario di riferimento di Target è «l'ora della Banca centrale europea», definita come ora del luogo in cui ha sede la BCE;
 - 2) gli orari comuni di operatività di Target sono dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
 - 3) previa notifica alla BCE è consentito l'inizio dell'operatività prima delle 07:00:
 - i) per motivi interni (ad esempio al fine di agevolare il regolamento delle transazioni in titoli, dei saldi dei sistemi di regolamento netto e di altre transazioni domestiche, quali quelle batch immesse dalle BCN nei sistemi di RTGS durante la notte);
 - ii) per motivi connessi al SEBC (ad esempio nelle giornate in cui ci si attendono volumi di pagamenti eccezionalmente elevati, oppure al fine di ridurre il rischio di regolamento in valuta nel trattamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti divise asiatiche);
 - 4) ai pagamenti (domestici e transfrontalieri) disposti dalla clientela si applica un orario limite (cut-off time) pari a un'ora prima dell'orario di chiusura normale di Target; il tempo rimanente è riservato ai pagamenti (domestici e transfrontalieri) interbancari per il trasferimento di liquidità fra i partecipanti. I pagamenti disposti dalla clientela sono definiti come messaggi di pagamento in formato MT 100 o equivalente nazionale (che utilizza il formato MT 100 per la trasmissione transfrontaliera). L'attuazione dell'interruzione dei pagamenti domestici alle 17:00 viene decisa da ciascuna BCN di concerto con il proprio settore bancario. Alle BCN è inoltre consentito continuare il trattamento dei pagamenti domestici disposti dalla clientela e presenti in lista d'attesa alle 17:00.
-

ALLEGATO V

ELENCO DELLE GARANZIE COLLATERALI DEI PAESI NON PARTECIPANTI ALL'AREA DELL'EURO

utilizzabili a fronte di crediti infragiornalieri per ciascuna BCN di uno Stato membro partecipante che abbia dichiarato la propria intenzione di utilizzare una determinata garanzia collaterale situata nel paese di una banca centrale di uno Stato membro che non ha adottato l'euro e la cui intenzione sia stata approvata dalla BCE ai sensi dell'articolo 3, lettera f), paragrafo 3 e dell'articolo 3, lettera g), dell'indirizzo relativo a Target:

BCN partecipante	Garanzie collaterali dei paesi non partecipanti all'area dell'euro il cui utilizzo è approvato dalla BCE
DEUTSCHE BUNDESBANK	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi — Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi — Titoli di Stato britannici — Buoni del Tesoro britannico
BANCO DE ESPAÑA	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato britannici — Buoni del Tesoro britannico
BANQUE DE FRANCE	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi — Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi — Titoli di Stato britannici — Buoni del Tesoro britannico
CENTRAL BANK OF IRELAND	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato britannici — Buoni del Tesoro britannico
BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi
DE NEDERLANDSCHE BANK NV	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi — Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi
SUOMEN PANKKI	<ul style="list-style-type: none"> — Titoli di Stato e obbligazioni ipotecarie danesi — Titoli del debito pubblico e obbligazioni di istituti di credito ipotecario svedesi — Titoli di Stato britannici — Buoni del Tesoro britannico